



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 244 / 2022

DEL 07/07/2022

OGGETTO: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE GENITORI DON MILANI PER LE ATTIVITA' A SOSTEGNO DELL'EDUCAZIONE TEATRALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. A.S. 2021/2022; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

PREMESSO CHE con Deliberazione di C.C. n° 29 del 26/10/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano per il Diritto allo studio a.s. 2021/2022, nel quale è stabilita l'assegnazione di risorse per i progetti didattici realizzati in favore degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado l'Istituto Comprensivo Statale "Passerini" di Induno Olona;

VISTA la proposta progettuale contenuta nel piano dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Statale sono inclusi il progetto di educazione al teatro proposto dall'Associazione Genitori della Scuola Don Milani e i progetti didattici gestiti dall'Istituto Comprensivo stesso;

CONSIDERATO che per il progetto di educazione al teatro relativo all'anno scolastico 2021/2022 è previsto nei progetti del Piano Offerta Formativa e Diritto allo studio ed è realizzato mediante la collaborazione dell'Associazione Genitori della Scuola Don Milani alla quale si vuole erogare un contributo una tantum di € 4.000,00, quale compartecipazione da parte del Comune alle spese di realizzazione del corso;

DATO ATTO che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non

costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'Associazione Genitori Don Milani alla quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto il contributo concesso non rientra nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 11 del 01/06/2021, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08/02/2022 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 6 del 08/02/2022 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di assegnare alla Associazione Genitori Don Milani, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo di € 4.000,00 finalizzato alla organizzazione del corso di teatro presso l'ICS di Induno Olona.

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, di € 4.000,00 all'interno del cap 10404061010; nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10404061010, esigibilità 2022, del bilancio anno 2022-2024;

- di liquidare contestualmente il contributo all'Associazione Genitori Don Milani pari a € 4.000,00 finalizzato alla organizzazione del corso di teatro presso l'Istituto Comprensivo Statale di Induno Olona.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 07/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)